Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. SAURO"
Via N. Sauro,135 20861 Brugherio (MB) Tel 039/2873466 –
Fax 039/2873478 - C.F.94581320150- Cod.mecc..MBIC8AL00P
email: mbic8al00p@istruzione.it - pec: mbic8al00p@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icsauro-brugherio.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – VADEMECUM OPERATIVO

Premessa

Il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 62/2017, delega alle istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli alunni e di indicare l'Organo di Garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitte.

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative, poiché la riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale.

Alla luce di queste disposizioni normative, il nostro Istituto ha elaborato ed approvato il seguente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza che la scuola ha il dovere di garantire l'alleanza educativa tra famiglia, studente ed operatori scolastici: è nella scuola, infatti, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia ed è soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime regole di comportamento e vengono fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo Regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e successivamente dal DPR n.134/2025) alla comunità scolastica **dell'Istituto Comprensivo "Nazario Sauro** e vuole rappresentare un vero e proprio "contratto formativo" condiviso con le famiglie, al fine di favorire il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza civile.

Il DPR recepisce inoltre, quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyber bullismo e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza.

Finalità del Regolamento di Disciplina

Scopo del presente Regolamento di Disciplina è quello di stabilire e rendere note a tutte le componenti scolastiche (docenti, alunni/e, personale ATA, genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado **dell'Istituto Comprensivo "Nazario Sauro".**

La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazioni disciplinari passibili di sanzioni, le quali sono finalizzate a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di certi atti/comportamenti, in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità.

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

• ritardi ripetuti;

• frequenti uscite anticipate;

• ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia;

• negligenza nello studio e scarso impegno o irregolarità nello svolgimento dei compiti;

• frequente disturbo/interruzione dell'attività didattica;

• uscita dall'aula senza autorizzazione;

• abbigliamento non adeguato al contesto scolastico ed educativo;

• uso del cellulare e uso non autorizzato dei dispositivi elettronici negli ambienti scolastici;

• linguaggio scorretto, ingiurioso e/o lesivo della dignità della persona;

• portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità o non riconducibili a fini educativi e didattici;

• fumo di sigarette nei locali scolastici e/o negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

• danneggiamento degli arredi e delle pareti dei locali scolastici;

• danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni/al personale/all'Istituzione;

• offese ai compagni;

• offese al personale docente e non docente;

• atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti;

• comportamenti volti a prevaricare o escludere i più deboli, perpetrati singolarmente o in gruppo.

Organi competenti

Gli Organi competenti a comminare le sanzioni sono:

1. Docente/Dirigente per sanzioni non tipizzate definite autonomamente nel Regolamento di disciplina della singola scuola (es. nota disciplinare, richiamo verbale, ammonizione del dirigente scolastico, convocazione della famiglia…)

NO allontanamento

2. Consiglio di classe per:

A) Allontanamento fino a 2 gg.

• Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati

B) Allontanamento da 3 a 15 gg.

• Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

3. Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg. (anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola):

A) superiore a 15 gg., ma non fino al termine dell'anno scolastico

• La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

B) fino al termine dell'anno scolastico

• Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)

C) con esclusione dallo scrutinio o dall'Esame

• Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)

Sanzioni e provvedimenti

Alla luce di quanto sancito dal DPR 249/98, modificato dal DPR n.134/2025 per l'individuazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari il nostro Istituto scolastico si è ispirato al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva (e non solo punitiva), nonché alla non inferenza tra sanzioni e profitto.

Si precisa infatti che la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. (Art. 4, co. 3).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, prevedendo, in caso di danni a persone o cose, un risarcimento in concordato bonario in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (Art. 4, co. 5)

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sempre adottate da un organo collegiale.

È di competenza del Consiglio di classe (Art.4, co. 6) l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg. e sono previste attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione da svolgersi a scuola (Art. 4, co. 8-bis).

Nel caso di sanzione che comporta l'allontanamento dalle lezioni da 3 fino a 15 gg., sono previste attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato e si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR (Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis).

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. (Art. 4, co. 7). Nel caso di sanzioni superiori ai 15 gg. che comportano l'allontanamento dalla Comunità scolastica, queste sono di competenza del Consiglio di Istituto (Art.4, co. 6).

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (Art. 4, co. 8-sexies, co. 9).

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico è dunque previsto l'allontanamento dalla Comunità scolastica fino alla fine dell'anno (Art.4, co. 9).

Nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di stato (Art.4, co. 9 bis e 9 ter).

In tutti i casi di allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, stage e attività presso enti esterni.

Nel caso di infrazioni commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni sono comminate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 del codice penale.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni disciplinari che comportano provvedimenti di sospensione dalle lezioni, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti illeciti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. molestie o abusi di vario genere). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D. Lg. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Al fine di non creare comunque pregiudizi nei confronti dell'alunno che opera il passaggio all'altra scuola, si opererà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Si evidenzia che il

cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Si ribadisce che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (Art.4 co.3 DPR 134/2025).

Reiterazione delle infrazioni

Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione di un'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado immediatamente superiore.

Fermo restando che le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello

Studente (il quale non può essere sottoposto a sanzione senza essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni), nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il Dirigente Scolastico può disporre, sin da subito, l'allontanamento dello studente, informando tempestivamente i genitori. Tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

LIVELLO INFRAZIONI: NON GRAVI			
Mancanza disciplinare	**Sanzione disciplinare**	**Organo Competente**	**Procedura**
Negligenza abituale: - non porta il materiale didattico; - non rispetta le consegne degli insegnanti - non esegue i compiti assegnati	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione genitori	Docente	
Ripetuti ritardi/uscite anticipate (Salvo casi di comprovata necessità)	- Richiamo verbale - Dopo 4 ritardi, Annotazione generica sul registro di classe - Convocazione dei genitori da parte del D.S. o del suo vicario	Docente D.S. o vicario del D.S.	
Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità, a fronte di un'innegabile conoscenza di fatti/eventi punibili con sanzione disciplinare,	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe N.B.: Il provvedimento può essere rivolto alla classe.	Docente	
LIVELLO INFRAZIONI: GRAVI O REITERATE			

Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Disturbo continuato e impedimento del normale svolgimento della lezione	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Dopo 5 note, sospensione da 1 a 2 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione*".
Consumo di cibi e bevande durante lo svolgimento delle lezioni	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe	Docente	
Uso scorretto di aule, laboratori, servizi igienici e spazi comuni, lasciati in disordine e/o con presenza di rifiuti	- Richiamo verbale e Obbligo al riordino e alla pulizia - Nota sul registro di classe.	Docente	
Abbigliamento non consono al contesto scolastico ed educativo (Pantaloni corti e/o eccessivamente strappati, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, vestiti succinti, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima)	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori	Docente	
A scuola o sulla piattaforma didattica: insulti, offese verbali, linguaggio blasfemo, espressioni maleducate ed arroganti, mancanza di rispetto a compagni, docenti e personale della scuola. In caso di episodi di bullismo e cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata *"Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"*	- Richiamo verbale - Ammonizione sul registro di classe e convocazione dei genitori - sospensione da 3 a 5 gg. - esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente Docente coordinatore D.S. e Consiglio di classe	Il docente espone il caso al coordinatore di classe, che trascrive l'ammonizione sul registro di classe e convoca i genitori dell'alunno/a tramite fonogramma o comunicazione scritta Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo *Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*

Mancanza di rispetto nei confronti della religione, della diversa cultura e delle caratteristiche etniche di compagni e/o del personale scolastico; Mancanza di rispetto nei confronti delle persone disabili. In caso di episodi di bullismo cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata *"Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo".*	- Richiamo verbale - Ammonizione sul registro di classe e convocazione dei genitori - Sospensione da 3 a 15 gg. - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in Rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. o Docente coordinatore D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".* L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CDC
Uso improprio di strumenti, oggetti o anche di materiali estranei all'attività didattica, che potrebbero mettere a rischio l'incolumità propria e altrui. In caso di episodi di Bullismo, si rimanda alla Sezione della tabella denominata "Sanzioni in Caso di atti di bullismo e Cyberbullismo"	- Richiamo verbale - Sospensione da 3 a 5 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*
- Uso di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche. - Cessione di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle Pertinenze scolastiche.	- Al 1° episodio, nota sul registro di classe e Comunicazione ai genitori; - dal 2° episodio, Sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 2 giorni.	Docente D.S. e Consiglio di classe	1°- Il docente che verificherà la trasgressione provvederà al ritiro immediato delle sigarette/della sigaretta elettronica, che saranno successivamente consegnate ai genitori/affidatari, Contattati immediatamente. Se la trasgressione verrà contestata da personale diverso dal docente dell'ora interessata, sarà lo stesso docente a trascrivere la nota disciplinare sul registro di classe, precisando il ruolo di chi ha contestato l'infrazione. 2°- Il docente, dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, segnalerà il caso al coordinatore di classe, il quale a sua volta informerà il Dirigente scolastico ai fini della convocazione del CD per discutere l'adozione della sanzione della sospensione.
Furto o danneggiamento di materiale appartenente a	- Nota sul registro di classe. - Sospensione	Docente	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura*

coetanei e/o al personale e/o alla scuola. In caso di episodi di Bullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "*Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyber bullismo"*	dalle lezioni fino a 15 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	D.S. e Consiglio di classe D.S.	*perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*
Danni a oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente scolastico, con Responsabilità individuale accertata.	- Nota sul registro di classe. - Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	Docente D.S. e Consiglio di classe Dirigente Scolastico	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*
Con responsabilità Individuale NON accertata	Ammonizione del gruppo o dell'intera classe Riparazione o risarcimento del danno, ripartita fra tutti gli alunni	D.S. e/o Consiglio di classe	
Allontanamento non Autorizzato dall'aula, con scorribande nell'edificio. In caso di reiterazione	- Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 2 giorni - Eventuale esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. - Sospensione fino a 15 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo *"Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".* L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CDC
Uscita non autorizzata Dall'edificio scolastico. In caso di reiterazione Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: correre, spingersi, saltare; affacciarsi/sporgersi dalla finestra; lanciare carta e/o altri oggetti dalla finestra; ogni altro Atto/comportamento che non rispetti le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aule, laboratori,	- Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 5 giorni - Eventuale esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. - Sospensione fino a 15 gg. - Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 5 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive	Docente D.S. e Consiglio di classe D.S. e Consiglio di classe D.S. e Consiglio di classe D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione*". L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in Rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CD

palestre, servizi igienici, scale, cortile...)	in rappresentanza della scuola, etc.		
Uso del telefono cellulare e/o uso non autorizzato di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere) In caso di episodi di cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata *"Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"*	- Al 1° episodio, nota disciplinare sul registro di classe - Dal 2° episodio, sospensione sino a 2 gg. - in base all'utilizzo del dispositivo (riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione), sospensione sino a 2 gg. per le violazioni minori; da 3 a 5 gg.per le violazioni più gravi - nel caso si configuri un reato, segnalazione all'autorità giudiziaria.	Docente Docente D.S. e Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	Per i dettagli si veda il paragrafo "*Indicazioni specifiche relative all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici"* e il Regolamento BYOD della scuola. Nei casi gravi si veda il Regolamento Antibullismo e l'e-Policy d'Istituto (procedure e protocolli). La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.
Grave turbativa o impedimento dell'attività didattica con comportamenti di disturbo	- Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori - Sospensione fino a 2 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".* L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CdC

Comportamenti scorretti durante attività parascolastiche (uscite sul territorio, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive, etc.). In caso di episodi di cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "*Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo".*	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Richiamo da parte del D.S. - Sospensione da 3 a 15 gg. - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente accompagna-tore D.S. D.S. e Consiglio di Classe	Il docente-accompagnatore segnala al Dirigente scolastico la mancanza disciplinare; il D.S. convoca il Consiglio di classe per discutere l'adozione della sanzione della sospensione. Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".* L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del CdC
LIVELLO INFRAZIONI: GRAVI O REITERATE con allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA			
Mancanza disciplinare	**Sanzione disciplinare**	**Organo Competente**	**Procedura**
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	- Nota disciplinare e convocazione immediata dei genitori - Eventuale segnalazione al SERD e al Servizio di tutela dei minori - Sospensione oltre i 15 gg. Sospensione fino al termine delle attività didattiche Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare Un elevato allarme sociale (quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi più gravi (Quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella	DS e Consiglio d'Istituto	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "*Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*

	comunità durante l'anno scolastico) Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato		

Presunto spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico) Nei casi più gravi (Quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico)	- Nota disciplinare e Convocazione immediata dei genitori - Eventuale segnalazione al SERD e al Servizio di tutela dei minori - Sospensione oltre i 15 gg. Sospensione fino al termine delle attività didattiche Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato	DS e Consiglio d'Istituto	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il *paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*
Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, lesioni. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare Gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico) Nei casi più gravi quando non siano esperibili interventi per un Reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico)	- Nota disciplinare - Sospensione oltre 15 gg. Sospensione fino al termine delle attività didattiche - Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato		La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p-Segnalazione all'autorità giudiziaria In caso di episodi di bullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata *Sanzioni in caso di bullismo e cyberbullismo*

Fatti gravi avvenuti All'interno della scuola, che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento…) Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare Un elevato allarme sociale (quando non siano esperibili interventi per un Reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico) Nei casi più gravi (Quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico)	- Sospensione oltre 15 gg Sospensione fino al termine delle attività didattiche - Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato - Segnalazione all'autorità giudiziaria	DS e Consiglio d'Istituto	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo *"Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".*
Mancanze gravissime, atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, recidive nei casi più gravi	- Sospensione fino al termine delle attività didattiche - Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato Espulsione dalla scuola e segnalazione all'autorità giudiziaria	Consiglio d'Istituto	Per i provvedimenti di Sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura perle sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione

SANZIONI IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Nel bullismo e nel cyberbullismo rientrano un'eterogenea gamma di comportamenti vessatori, disadattivi, di carattere relazionale e di gravità diversa. Per quanto riguarda i rischi dell'online, si veda il documento programmatico e-Policy d'Istituto.

Per essere definiti tali devono necessariamente presentare tre elementi caratterizzanti:

• intenzionalità (consapevolezza e volontà di prevaricare e danneggiare l'altro, isolarlo e fargli male, si tratta di condotte aggressive pianificate, messe in atto avvalendosi anche del gruppo dei pari)

• reiterazione/sistematicità (la ripetizione nel tempo delle condotte antisociali sono finalizzate alla graduale subordinazione della vittima e all'affermazione dello status del bullo tra il gruppo dei pari)

• asimmetria di potere (differenza di potere, la vittima non riesce a difendersi, non ha la stessa forza fisica e/o psicologica del bullo, si trova in uno stato di inferiorità rispetto al gruppo dei pari)

Protocollo per il riconoscimento, scelta degli interventi e la gestione dei casi (A, B, C) *

1) Fase di Prima Segnalazione → tutti (personale scolastico, alunni e genitori).

2) Valutazione Approfondita → D.S., Referente bullismo, Team anti bullismo.

3) Scelta degli Interventi e Gestione del Caso/i (universale, selettiva, indicata):

a. approccio educativo con la classe

b. intervento individuale su bullo e su vittima

c. riparazione della relazione

d. eventuale coinvolgimento della famiglia

e. supporto intensivo della rete (nei casi gravi)

4) Monitoraggio Del Caso (follow up)

NOTA BENE

Alcuni atti di Bullismo e cyberbullismo potrebbero configurarsi come veri e propri reati procedibili d'ufficio:

• Istigazione al suicidio (art.580 c.p.)

• Percosse (art 581 c.p.)

• Ingiuria (art. 594 c.p. depenalizzato)

• Diffamazione (art.595 c.p.)

• Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.) • Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)

• Aggravante dell'odio razziale (art.604-ter c.p.)

• Sequestro di persona (art.605 c.p.)

• Violenza sessuale (art 609-bis) anche di gruppo (art. 609-octies c.p.)

• Violenza privata (art. 610 c.p.)

• Minaccia (art 612 c.p.)

• Atti persecutori o styling (art 612-bis c.p.)

• Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)

• Tortura (art. 613-bis c.p.)

• Furto (art.624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.)

• Danneggiamento (art 635 c.p.)

• Molestia o disturbi delle persone (art. 660c.p)

Specificità del cyber bullismo

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Interferenze illecite nella vita privata (art.615-bis c.p.) e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art.615-ter)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art.616 c.p.)

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art 617-septies c.p.)

Danneggiamento informatico (art. 635-bis c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs.196/2003)

In tutti questi casi il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e tutto il personale scolastico che ne venga a conoscenza è tenuto a segnalare al DS.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.)

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art 362 c.p.).

Le responsabilità degli illeciti andranno verificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente Culpa in organizzando (2043- 2051 c.c.)

Culpa in vigilando (art. 2048 c.c.) Culpa in educando (art. 2048 c.c.)

Mancanza disciplinare	**Sanzione disciplinare**	**Organo Competente**	**Procedura (A, B o C) ***
Mancato rispetto degli altri Forme di bullismo: Diretto verbale relazionale Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti,	- Infrazione lieve (1° episodio): Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): Annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;	Docente Ref. Anti bullismo e/o Team D.S. e/o vicario D.S. Consiglio di classe d'ufficio)	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili C. reati procedibili d'ufficio
Turpiloquio e bestemmie; atti o parole che, consapevolmente, tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e/o escluderli.	- infrazione giudicata gravissima con recidiva: Annotazione sul registro Informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 6 a 15 gg.; - in caso di reato: procedura	Ref. Anti bullismo e/o Team D.S. e/o vicario D.S. Consiglio di classe D.S.	ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo, video o file audio) etc. Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre prendere prova documentale (Screenshot, foto o copia etc.)

	perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (Segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.
Mancato rispetto degli altri Forme di bullismo: Diretto verbale Indiretto relazionale Diretto fisico Ricorso alla violenza all'interno di una discussione,	- Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): - annotazione sul registro	Docente Ref. Anti bullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio
Intimidazioni, aggressioni fisiche; Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; Pianificazione deliberata e atti discriminatori e/o persecutori nei confronti di altre persone (danneggiamento della Reputazione con lo scopo di escludere, emarginare l'altro;	- informare immediatamente il referente e/o la DS - sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo; - infrazione giudicata gravissima con recidiva: - annotazione sul registro - informare immediatamente il referente e/o la DS - sospensione da 6 a 15 gg.; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato	D.S.	ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, fileaudio) etc Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (Screenshot, foto o copia etc.) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (Segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy). La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.

	tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		
Violazione delle norme che tutelano la privacy, la sicurezza, la salute e l'ambiente Cyberbullismo Uso di device non autorizzati (cellulari, tale etc.) durante l'orario scolastico e nelle pertinenze con lo scopo intenzionale di dileggiare, offendere l'onore, il decoro, esercitare pressioni, Danneggiare la reputazione altrui e/ o escluderlo dal gruppo dei pari Bullismo diretto fisico Deliberato danneggiamento e/o appropriazione/sottrazione di materiali e oggetti personali altrui Bullismo relazionale Inneggiare, promuovere e sostenere comportamenti lesivi per la persona (Istigazione al suicidio, all'uso di sostanze, all'uso della violenza in tutte le sue forme)	Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): Annotazione sul registro (Ritiro immediato del dispositivo) informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 3 a 5 gg. + Percorso rieducativo; - infrazione giudicata gravissima con recidiva: Annotazione sul registro (Ritiro immediato del dispositivo + divieto di utilizzo dei devie fino alla riparazione del danno) Informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 6 a 15 gg.; + percorso rieducativo e supporto della rete; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo	Docente Ref. Anti bullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe D.S.	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento Anti bullismo ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, file audio) etc. Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tale occorre: Prendere prova Documentale (Screenshot, foto o copia etc.) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (Segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.

	episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		
Tipi particolari di bullismo: a sfondo razzista Omofobico Sessista Contro la disabilità Hate speech, offese, insulti,	Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria):	Docente Refe. Anti bullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio
Molestie e aggressioni verbali e/o fisiche, che si ricollegano direttamente a stereotipi culturali, religiosi, etnici, all'orientamento sessuale, alla stigmatizzazione sessista, la disabilità in tutte le sue forme.	Annotazione sul registro Informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 3 a 5 gg. + Percorso rieducativo; - infrazione giudicata gravissima con recidiva: Annotazione sul registro Informare immediatamente il referente e/o la DS Sospensione da 6 a 15 gg + Percorso rieducativo e supporto della rete; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.	D.S.	* Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento Anti bullismo ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, file audio) etc. Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc.) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (Segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.

PRECISAZIONI

Non sono classificabili come bullismo quegli atti particolarmente gravi che si avvicinano a veri e propri reati: attaccare un compagno con coltelli o oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali. Tali comportamenti rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti.

Non sono classificabili come bullismo giochi turbolenti tra coetanei, le cosiddette "lotte tra pari" dove la parità di forza e di potere è simmetrica o le prese in giro "per gioco" dove ci sia il consenso, reciprocità e rispetto.

INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'USO DEI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso del telefono cellulare è vietato.

L'uso di altri dispositivi elettronici e d'intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.) è categoricamente vietato durante tutta la giornata scolastica, compreso il periodo di ricreazione, salvo espressa autorizzazione da parte dei docenti ai fini di un loro utilizzo per lo svolgimento di attività didattiche.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007 (confermata dalla circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito del dicembre 2022) e dalla Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024.

La Circolare del 2024 evidenzia studi, tra cui il Rapporto OCSE PISA 2022, che dimostrano come la semplice presenza di uno smartphone riduca la qualità dell'apprendimento e la capacità di concentrazione. Viene sottolineato anche il rischio di isolamento sociale, correlato al fenomeno dell'hikikomori.

Pertanto:

• è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);

• è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola;

• all'ingresso in aula, gli allievi in possesso dei cellulari li depositeranno, spenti, negli appositi spazi dedicati;

• eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere effettuate tramite gli apparecchi telefonici della scuola; laddove ciò non risultasse possibile e in caso di urgenza, il docente, in sua presenza, potrà consentire agli alunni l'utilizzo dei loro dispositivi personali.

Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare durante l'attività didattica, si erogano le seguenti sanzioni ispirate alle finalità educative della scuola e al criterio di gradualità:

1. Al primo episodio, la trasgressione verrà segnalata, con nota disciplinare, sul registro di classe;

2. All'alunno/a che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta (e successive), il docente ritirerà il cellulare e, dopo che l'allievo avrà estratto la carta SIM, il dispositivo verrà depositato in vicepresidenza e custodito in cassaforte; contestualmente il docente compilerà il verbale di presa in carico e annoterà l'infrazione sul registro di classe. Il cellulare potrà essere consegnato ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato;

3. il cellulare dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine.

Il Consiglio di Classe si riserva di decidere, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni dalle lezioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non

autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e, laddove si configurasse un reato, alla denuncia all'autorità giudiziaria.

PROCEDURA PER LE SANZIONI CHE COMPORTANO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni sono irrogate dal CD e, se superiori ai 15 gg., dal C.d., secondo la seguente procedura:

1. Il promotore del provvedimento è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico o all'Ufficio di Presidenza formale richiesta motivata di convocazione del C.d. con articolata descrizione del fatto. È rimesso al Dirigente Scolastico valutarne la fondatezza ed evidenza e, convocato eventualmente l'allievo, disporre l'archiviazione del procedimento, sentito il promotore.

2. Il Dirigente Scolastico, individuato il responsabile del procedimento, invia tempestivamente ai genitori/affidatari (tramite fonogramma seguito da notifica brevi manu), la contestazione scritta di addebito, che vale come comunicazione ufficiale dell'avvio del procedimento, aprendo così la fase istruttoria. In caso di impossibilità alla consegna brevi manu, verrà inviata una raccomandata a/r o si procederà con le modalità formali previste dalla legge. In questa fase si procede all'acquisizione di eventuali elementi documentali e/o testimonianze.

3. I genitori/affidatari, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, hanno facoltà di rispondere per iscritto, presentando elementi giustificativi.

4. Decorsi cinque giorni dalla notifica della contestazione scritta di addebito, il Dirigente Scolastico convoca con procedimento d'urgenza l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione, nella sua composizione allargata, ivi compresi pertanto i genitori/affidatari, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora il genitore faccia parte dell'organo) e di successiva e conseguente surroga. La convocazione va notificata ai genitori/affidatari.

5. Alla seduta del Consiglio di classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia.

6. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali, o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.

7. I componenti del Consiglio di Classe, accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, definiscono la durata dell'allontanamento dalle lezioni (in tale caso essa non potrà essere inferiore a giorni uno).

8. Se i genitori/affidatari non possono essere presenti, devono comunicare l'indisponibilità con almeno due giorni di anticipo, anche per vie brevi, con motivazione debitamente documentata, per poter fissare una nuova data di convocazione; in assenza di ciò, nel caso di mancata comunicazione della indisponibilità a presenziare al Consiglio di Classe, il procedimento avrà luogo anche in assenza degli interessati.

9. Il provvedimento disciplinare adottato, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto ai genitori/affidatari.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

A) In caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg. all'alunno sarà essere richiesto di:

- svolgere attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti che hanno condotto al provvedimento disciplinare. Queste attività saranno assegnate dal Consiglio di classe e culmineranno nella produzione di un elaborato critico da parte dell'alunno/a, sulla base del materiale costruito ad hoc e fornito dai docenti in coerenza con l'infrazione disciplinare commessa. Tale compito sarà poi oggetto di valutazione da parte dei docenti e rientrerà a pieno titolo tra le valutazioni connesse all'insegnamento dell'Educazione civica;

B) nel caso cui la sospensione dalle lezioni dello studente vada dai 3 ai 15 giorni, il ragazzo sarà chiamato a svolgere Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato che si svolgono presso strutture ospitanti,

Convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti e alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal C.d.C. ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento; le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline;

C) ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo Dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, e la sospensione dalle lezioni vada oltre i 15 giorni, sino al termine dell'anno scolastico e/o preveda l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame, la competenza è del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall'Art. 4, co. 8-sexies, co. 9, 9-bis e 9-ter.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte di chi vi abbia interesse.

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. 3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. 4. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

5. L'Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, c. 1): qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

- decidere, su richiesta dei genitori, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

2. L'organo di Garanzia è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;

- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;

- n. 1 docente nominato dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, che svolge il compito di segretario verbalizzante.

3. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.

4. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

5. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.

6. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico può provvedere d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.

7. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.

8. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.

9. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espressi e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

L'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

2. L'elettorato attivo dei genitori-membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.

3. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

4. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

5. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovraintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.

6. Il rinnovo straordinario dell'Organo di Garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Il procedimento dell'Organo di Garanzia

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Ricevuta l'impugnazione, entro 3 giorni il Presidente convoca l'Organo di Garanzia; l'avviso di convocazione, che deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta,

Contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un suo delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia, ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. In sede di riunione dell'Organo di Garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.

5. In caso di motivazione fondata, su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal ricorrente, l'Organo di Garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.

8. La decisione dell'Organo di Garanzia, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale dal Presidente ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva. 9. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve ritenersi confermata.

Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna. In analogia con quanto previsto dall'art. 5, c.1 del DPR n. 249/98, è da ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo, sempre al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, contro quelle che considera violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale assume le proprie decisioni previo parere vincolante

dell'Organo di Garanzia regionale.

L'Organo Regionale di Garanzia

La decisione del Direttore dell'USR è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa vigente in materia, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e giacente al fascicolo e/o delle memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla scuola coinvolta. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

L' Organo di Garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni: qualora, entro tale termine, non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'USR può decidere indipendentemente dal parere.

La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 DPR 21 Novembre 2007, n. 235)

La scuola è l'ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l'interazione sociale in un contesto relazionale e positivo, fermo restando che, comunque, spetta ai genitori il dovere primario di educare i propri figli.

L'interiorizzazione delle regole del vivere e del convivere, dunque, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia: è alla luce di ciò che la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, per guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale e per farne dei cittadini responsabili. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Ciò premesso, in base all'art. 3 del DPR 21 Novembre 2007 - n. 235, contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a individuare in modo analitico e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie, studenti. Tale Patto rafforza il rapporto scuola/famiglia, in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.